

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE
N. 65 DEL 05/08/2026

PORTO DI PESARO

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN
STRADA TRA I DUE PORTI NEL PORTO DI PESARO (C.U.P. J77F26000050005)**

- **VISTA** la L. 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- **VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94, a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- **VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 30.06.2026 n.142 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti notificato a questa Autorità in data 02/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

- **VISTA** la Determinazione del Dirigente Tecnico di questa Autorità n. 50 del 31/07/2026, con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori per *“la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in strada tra i due porti nel porto di Pesaro (C.U.P. J77F2600005000) all’Impresa “Pesaresi Giuseppe S.P.A.” avente sede legale in via Emilia civ. 190 presso Rimini (RN) - P.Iva 01231130400;*
- **VISTO** l’ordine di esecuzione dei lavori inviato all’Impresa summenzionata e protocollato agli atti di questa Autorità con n.0014675/2026 del 31/07/2026;
- **VISTA** relativamente ai predetti lavori la comunicazione pervenuta dalla summenzionata impresa appaltatrice in data 03/08/2026, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 014755 in data 03/08/2026, secondo la quale è programmata l’esecuzione degli stessi lavori dalla data del 06/06/2022 alla data del 07/08/2026;
- **CONSIDERATO** che ai fini dei lavori in argomento, per le esigenze legate alla relativa cantierizzazione, si renderà necessaria l’occupazione temporanea di porzioni degli spazi demaniali marittimi in Strada tra i Due porti del porto di Pesaro, meglio individuati in colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento, gli stessi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria;
- **RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all’esecuzione dei già menzionati lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la pubblica circolazione viaria;
- **VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- **VISTI** gli atti dell’Ufficio;
- **SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Pesaro, da parte dell’appaltatrice impresa “PESARESI GIUSEPPE S.P.A.” di Rimini (RN), dalla data del 06/08/2026 alla data del 07/08/2026, verranno eseguiti per conto di questa Autorità i lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Strada tra i Due Porti;

- tali lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di porzioni di suolo demaniale nel porto di Pesaro localizzate presso Strada tra i Due Porti, in prossimità o in corrispondenza della sede stradale, indicate in rosso nella planimetria che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
- l'esecuzione dei suddetti lavori avverrà per singoli stralci funzionali consecutivi, in relazione alla loro effettiva evoluzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art.1

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, le porzioni dello spazio demaniale di volta in volta interessate sono interdette ad ogni uso ed a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Art.2

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, la competente impresa appaltatrice organizzerà le proprie attività di cantiere per singoli stralci funzionali consecutivi, attuando – se necessario – modifiche per il tempo strettamente necessario al vigente sistema di circolazione viaria (es. restringimenti di carreggiata, circolazione a sensi unici alternati, etc.) nel rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché non abbiano mai a crearsi interruzioni, penalizzazioni o disagi significativi di sorta verso la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale) e le attività portuali locali.

Resta al riguardo inteso che l'area di volta in volta interessata da ciascuno dei suddetti stralci resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere l'area medesima regolarmente delimitata e segnalata affinché, durante l'esecuzione dei lavori, sia ivi impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art.3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati atta ad impedire interferenze tra le proprie attività e la pubblica circolazione viaria o con la locale operatività portuale, in particolare per quanto concerne le manovre di entrata e di

uscita dei mezzi d'opera negli spazi di lavoro, assicurando altresì senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi;

- le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
- la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con i lavori in argomento;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle lavorazioni affidate in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n.1 giorno dall'ultimazione dei lavori stessi;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Pesaro ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento;
- non ostacolare mai il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di San Benedetto del Tronto.

ART. 5

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Dott. Mirco Carloni)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN STRADA TRA I DUE PORTI NEL PORTO DI PESARO (C.U.P. J77F26000050005)

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Figura 1 – Area lavori per realizzazione 1° attraversamento rialzato davanti Centro Sub Pesaro



Figura 2 – Area lavori per realizzazione 2° attraversamento rialzato davanti Club Nautico



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto



Figura 3 – Area lavori per realizzazione 3° attraversamento rialzato adiacente cantiere nautico “Lisa Group”